# *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti e delle studentesse*

## TITOLO I:
## DIRITTI E DOVERI degli studenti

### *Capo I – DIRITTI*

**Art. 1 – Diritto alla formazione e all'educazione**
Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee.
L'Istituto Rosmini si impegna
a) ad offrire agli studenti un'educazione orientata:
   - alla consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, in termini di autostima, per costruire la propria personalità e progettare in maniera autonoma il proprio percorso di vita;
   - alla consapevolezza e alla responsabilità nella propria relazione con gli altri;
   - al senso di appartenenza ad una collettività ampia di cui essere responsabili;
   - all'autonomia di giudizio e al senso critico;
b) favorire lo sviluppo del sapere e l'interiorizzazione delle conoscenze disciplinari, fornendo un'ampia preparazione generale finalizzata a comprendere la società per consentire a ciascuno di esserne parte attiva. In questa prospettiva, l'Istituto Rosmini fornisce percorsi di sostegno, di approfondimento e di specializzazione che valorizzino le attitudini individuali e che permettano un accesso cosciente ai percorsi professionali e universitari;
c) creare una "comunità di apprendimento" fondata sulla collaborazione, il confronto e la condivisione nelle relazioni di apprendimento e di insegnamento. Anche attraverso la formazione in itinere, l'Istituto Rosmini favorisce fra i docenti il confronto sui metodi di insegnamento, allo scopo di assicurarne la coerenza con gli obiettivi formativi e di permetterne l'aggiornamento continuo. La pratica quotidiana di insegnamento all'interno dell'Istituto Rosmini si caratterizza quindi:
   - per la condivisione di obiettivi, metodi e contenuti fra docenti e studenti;
   - per il riconoscimento dei diversi stili di apprendimento;
   - per l'attenzione all'interiorizzazione dei saperi e all'acquisizione di un efficace e autonomo metodo di studio;
   - per la valorizzazione dell'esperienza;
   - per il coinvolgimento degli studenti nella pratica didattica;
   - per il continuo rapporto con la quotidianità e la contemporaneità;
   - per l'incoraggiamento del dialogo, del confronto e della discussione tra studenti.

**Art 2 – Diritto alla valutazione trasparente**
Lo studente ha il diritto ad una valutazione trasparente, tempestiva e imparziale favorita anche dall'uso di tabelle valutative esplicite, volte ad attuare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e gli consenta di migliorare il proprio rendimento.

**Art. 3 – Diritto all'informazione**
Lo studente ha il diritto di essere informato trasparentemente sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
Le informazioni devono essere esposte e di facile reperibilità. Nei casi in cui una decisione influisca in maniera rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione, la Consulta Interna degli Studenti, e il suo presidente e i rappresentanti degli studenti.

**Art. 4 – Diritto di riunione**
Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei termini e secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal Regolamento interno.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

**Assemblea di classe**

Ciascuna classe ha diritto alla convocazione di un'assemblea mensile con durata massima di due ore, oppure a due assemblee della durata di un'ora.
La richiesta di riunione in assemblea deve essere presentata al coordinatore per iscritto, almeno tre giorni prima della data di convocazione e deve essere controfirmata dagli insegnanti interessati.
In caso di eventi assolutamente straordinari ed imprevisti, tale assemblea può essere autorizzata dal Coordinatore anche senza il rispetto dei termini di preavviso.
Delle riunioni deve essere redatto un breve verbale.
Nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constata impossibilità di un ordinato e proficuo svolgimento dell'assemblea, Il Dirigente scolastico o il suo delegato, e il docente della classe interessata hanno potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea.

**Assemblea d'Istituto**

L'assemblea d'Istituto può essere convocata una volta al mese, su richiesta di un numero di studenti che rappresentino almeno il 10% degli iscritti, rappresentativo di tutte le classe e le sedi dell'Istituto o dalla maggioranza della Consulta degli studenti.
L'assemblea d'Istituto si può svolgere nel limite massimo delle ore di lezione della mattina, a decorrere dalla seconda.
In relazione al numero degli alunni e dalla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, di corso o in più turni.
I giorni previsti per l'assemblea d'Istituto possono essere utilizzati in maniera flessibile durante l'anno scolastico.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico per iscritto almeno sette giorni prima della data prevista.
In caso di eventi assolutamente straordinari ed imprevisti, tale assemblea può essere autorizzata dal Dirigente Scolastico anche senza il rispetto dei termini di preavviso.
Ciascun rappresentante degli studenti nel Consiglio dell'Istituzione (o un loro delegato in caso di assenza degli stessi) garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea.
Nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constata impossibilità di un ordinato e proficuo svolgimento dell'assemblea, il Dirigente Scolastico o suo delegato hanno potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea, dopo la consultazione con i rappresentanti degli studenti, con conseguente immediato ripristino dell'ordinaria attività scolastica.
A richiesta degli studenti le ore destinate all'assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, per lavori di gruppo o per la visione di proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali o musicali a carattere culturale, che trattino problematiche coerenti con i temi svolti nel curricolo o di attualità. I responsabili devono fornire e diffondere nelle classi materiale informativo sull'attività. I contenuti dei film o degli spettacoli devono essere comunicati al Dirigente Scolastico per la necessaria autorizzazione.

Le assemblee di classe e di Istituto non possono aver luogo nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni. Alle Assemblee possono assistere oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

**Art. 5 – Consulta degli studenti**

I rappresentanti degli studenti si riuniscono nella Consulta degli studenti, allo scopo di di favorire la più ampia partecipazione. La consulta è un luogo di scambio, di confronto e di pratica democratica, nella rappresentanza degli interessi degli studenti.
Il suo compito è quello di favorire il passaggio e la condivisione di informazioni ed esprime gli orientamenti degli studenti. Rappresenta per gli studenti anche un luogo di formazione.
La consulta viene ascoltata dagli organi collegiali e dalla dirigenza dell'istituzione nelle occasioni in cui vengano prese decisioni che riguardino direttamente gli studenti e su questi temi formula proposte ed esprime pareri.
L'Istituto Rosmini mette a disposizione della Consulta i locali e le risorse idonei, nonché il supporto

organizzativo e strumentale necessario a garantire lo svolgimento delle rispettive attività, in modo compatibile con l'attività scolastica, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.
La Consulta degli studenti è così composta:

a) i rappresentanti degli studenti di ciascun Consiglio di classe;
b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell'istituzione;
c) i rappresentanti degli studenti dell'Istituto Rosmini nella Consulta provinciale.

E' istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione, da tenersi entro un mese dalla data di costituzione.
La Consulta elegge un proprio presidente e un vicepresidente, che costituiscono i referenti della Consulta stessa anche per il Dirigente dell'istituzione.
Le riunioni della Consulta si svolgono in orario scolastico, salvo eccezioni, secondo quanto previsto dal Regolamento interno, che ne disciplina il funzionamento.

**Art. 6 – Diritto di associazione**
Nella consapevolezza che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'Istituto Rosmini riconosce le associazioni degli studenti che dovessero nascere per loro volontà.
Il riconoscimento avviene con deliberazione del Consiglio dell'istituzione, previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità e i principi statutari dell'istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti e dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal Regolamento interno.
Il numero minimo di studenti necessario per costituire un'associazione è dieci. Gli studenti che desiderino costituire un'associazione ne redigono lo statuto che deve contenere il cognome e nome degli associandi, le finalità che l'associazione intende perseguire, l'attività che intende svolgere e la sottoscrizione dei suoi membri.
L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute, mettendo loro a disposizione spazi ed eventualmente altre risorse in relazione alle attività svolte e alle proprie disponibilità, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

**Art. 7 - *Utilizzo degli spazi da parte degli studenti***
Al fine di favorire la partecipazione, fatte salve le esigenze prioritarie della didattica, e compatibilmente con le risorse disponibili, l'Istituto Rosmini mette a disposizione i propri edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature, per attività che siano promosse dagli studenti e rivolte agli stessi, e che siano coerenti con le finalità e i principi statutari, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

**Art. 8 – Diritto alla privacy**
Lo studente, nei limiti della normativa vigente, ha diritto al rispetto della propria privacy.

**Art. 9 – Diritto alla difesa**
Lo studente ha il diritto di esporre le sue ragioni nel caso di contestazione di una violazione disciplinare e di proporre eventuali ricorsi secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

**Art. 10 – Conversione delle sanzioni**
Lo studente ha il diritto di chiedere la conversione delle sanzioni disciplinari.

## *CAPO II - Doveri e obblighi*

**Art. 11 – Obbligo di frequenza, puntualità e partecipazione alla didattica**
Lo studente ha il dovere di

- avere sempre con sé il libretto personale;
- portare a scuola il materiale scolastico richiesto per le lezioni e ogni altro diverso supporto didattico utile per la frequenza;
- seguire con attenzione le lezioni e di non disturbarne il regolare svolgimento;
- eseguire le esercitazioni assegnate;
- impegnarsi nell'attività scolastica e partecipare attivamente alle iniziative didattiche,

comprese quelle di recupero in itinere sportelli, tutoraggi, moduli compensativi e di recupero,...);
- frequentare con regolarità le lezioni
- presentarsi puntualmente in classe;
- presentare tempestivamente la giustificazione scritta nei casi di assenza, ritardo e uscita anticipata, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

**Art. 12- Dovere di recuperare le carenze**
Lo studente ha il dovere di partecipare a tutte le iniziative promosse dalla scuola per il recupero delle carenze nella specifica disciplina. Le attività di recupero devono concludersi con una prova di verifica finale, il cui esito positivo comporta il saldo del voto negativo.
Lo studente è obbligato a presentare la giustificazione in caso di assenza alle attività predisposte.

**Art. 13 – Rispetto delle persone**
Lo studente ha il dovere di mantenere un comportamento corretto, leale e rispettoso nei confronti di tutte le altre persone nella scuola, nel rispetto degli specifici ruoli.
Lo studente ha il dovere di non assumere, non condividere e non supportare, nemmeno con il silenzio, atteggiamenti di intolleranza, di razzismo e di bullismo.
Ha inoltre il dovere di contribuire attivamente all'instaurarsi nella scuola di un clima di convivenza civile e pacifica, che valorizzi le differenze.

**Art. 14- Correttezza del comportamento**
Lo studente ha il dovere di assumere un comportamento di autodisciplina in ogni circostanza che riguardi la vita scolastica, sia nel corso delle lezioni che di ogni altra attività compresa quella assembleare, gli intervalli che precedono o seguono le lezioni, i viaggi di istruzione, le lezioni itineranti, gli spostamenti all'interno ed all'esterno dell'Istituto.
Come previsto dalla normativa vigente è fatto assoluto divieto agli studenti di tenere il telefono acceso e di utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura atta a fotografare, filmare o registrare durante l'orario di lezione.
Potrà essere temporaneamente ritirato ogni oggetto non funzionale alle attività didattiche.

**Art. 15 – Rispetto delle cose**
Lo studente ha il dovere di rispettare la proprietà altrui e il patrimonio collettivo, di non danneggiarli e di non impossessarsi delle cose che non gli appartengono. Lo studente ha il dovere di riservare particolare attenzione e cura nell'utilizzo di ogni oggetto messo a sua disposizione nel corso dell'attività scolastica e di rispettare le prescrizioni ricevute dagli insegnanti e dagli assistenti.
Lo studente ha inoltre il dovere di mantenere in ordine e puliti le aule e gli spazi comuni della scuola.

**Art. 16 - Sicurezza**
Lo studente ha il dovere di riservare particolare attenzione e rispetto alla normativa in materia di sicurezza.

**Art. 17 – Divieto di fumo, alcool e sostanze stupefacenti**
In orario scolastico e durante tutte le attività di classe lo studente ha il dovere di non fumare, non bere bevande alcoliche e non assumere sostanze stupefacenti.
Nel rispetto della Legge provinciale n. 13 del 2004, è inoltre fatto divieto assoluto di fumo all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue aree aperte di pertinenza (scale esterne, cortile).

**Art. 18 – Rispetto delle regole**
Lo studente ha il dovere di rispettare tutte le norme della scuola e in particolare il presente regolamento.

# TITOLO II- SANZIONI e PROCEDURA SANZIONATORIA

**Art. 19 - Principi generali**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso lo stimolo alla riflessione personale sul proprio comportamento, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La procedura sanzionatoria sarà improntata al rispetto dei seguenti principi generali:

a) la responsabilità disciplinare è personale;
b) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità di altri soggetti;
c) le valutazioni sul profitto sono del tutto indipendenti da quelle disciplinari, e i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulle prime;
d) lo studente ha sempre diritto ad esporre le proprie ragioni prima dell'irrogazione della sanzione;
e) le sanzioni possono essere convertite, su richiesta dello studente, in attività utili alla comunità scolastica;
f) le sanzioni devono rispettare il criterio della gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'infrazione;
g) le sanzioni devono essere comunicate alla famiglia.

**Art. 20 – Soggetti sanzionatori**

Le sanzioni sono irrogate dai docenti, dai referenti di sede, dal Consiglio di Classe nella sola componente docente e dal dirigente.

La commissione d'esame interviene per le infrazioni commesse durante gli esami.

**Art. 21 - Le sanzioni**

Le sanzioni da applicarsi nel caso di mancanza disciplinare sono le seguenti, ordinate secondo criteri di gravità crescenti:

a) comunicazione scritta da parte del docente sul libretto personale
b) nota disciplinare sul registro di classe da parte del docente, del coordinatore o del referente di sede
c) comunicazione scritta alla famiglia ed eventuale convocazione da parte del Dirigente scolastico, del Collaboratore Vicario e del Coordinatore di classe;
d) sospensione da 1 a 5 giorni da parte del consiglio di classe composto dal solo corpo docente presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato;
e) sospensione da 6 a 15 giorni da parte del consiglio di classe composto dal solo corpo docente e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato;
f) sanzione gravissima: sospensione superiore ai 15 giorni ovvero non ammissione agli esami di stato ovvero espulsione definitiva dall'Istituto.

Durante il periodo di sospensione dalle lezioni il coordinatore di Classe sarà a disposizione della famiglia e dello studente in orari ufficialmente comunicati per favorire il rientro in classe dello studente, che è tenuto ad informarsi sui compiti assegnati nelle varie discipline.

**Art. 22 – Valutazione della condotta**

Le infrazioni del regolamento saranno inoltre considerate dal Consiglio di classe in sede di attribuzione del voto di condotta che valuta gli atteggiamenti e i comportamenti dello studente, e che rappresenta un indicatore importante delle competenze sociali acquisite.

**Art. 23- Procedura sanzionatoria**

Lo studente che viola uno degli obblighi o dei doveri del presente regolamento è sottoposto alla seguente procedura sanzionatoria.

a) In occasione di ogni mancanza disciplinare il soggetto sanzionatore è tenuto a contestare oralmente allo studente la mancanza disciplinare e ad ascoltare le sue osservazioni.

Lo studente ha diritto di esprimere immediatamente osservazioni orali a propria difesa, di produrne di scritte o di presentare delle testimonianze sui fatti avvenuti.

b) Nel rispetto dell'art 24 il soggetto sanzionatore decide la sanzione e l'eventuale misura alternativa (attività educativa o in favore della comunità scolastica) e la comunica allo studente.

c) Allo studente è offerta la possibilità di chiedere, entro 2 giorni dalla comunicazione, la conversione della sanzione in attività educative o in favore della comunità scolastica. Nel momento in cui la sanzione è stata convertita, non può essere impugnata.

d) Le attività previste come misure alternative devono essere curate dallo studente con impegno, diligenza, scrupolosità e tempestività.

e) Il soggetto sanzionatorio accerta che le attività previste come misura alternative sia stata svolta con impegno, diligenza, scrupolosità e tempestività; altrimenti invita lo studente a migliorare il lavoro fornendo consigli e suggerimenti. Qualora accerti che l'attività da effettuarsi per la conversione non è stata svolta in maniera accurata, conferma la sanzione precedentemente applicata. Il soggetto sanzionatore dà comunicazione allo studente e alla famiglia della avvenuta conversione della sanzione.

f) Il consiglio di classe ha il potere di valutare se la sanzione debba o meno incidere sulla valutazione del comportamento (voto di condotta)

**Art. 24 - Mancanze disciplinari e relative sanzioni**

Agli studenti che manchino ai seguenti doveri scolastici vengono irrogate le sanzioni secondo il seguente quadro generale:

<table>
<tr><th></th><th>INFRAZIONI TIPO<br>(elenco non esaustivo,<br>a titolo di esempio)</th><th>PROVVEDIMENTI e<br>SANZIONI<br>irrogabili</th><th>POSSIBILE<br>CONVERSIONE<br>(a scelta del soggetto sanzionatore)</th></tr>
<tr><td>Infrazioni degli articoli<br><br>11, 12, 14 e 15</td><td>Mancanza del materiale e del libretto personale<br><br>Ritardi frequenti<br>Assenze ingiustificate<br><br>Uso improprio del cellulare<br><br>Mancato mantenimento dell'ordine e della pulizia</td><td>Comunicazione sul libretto<br><br>Ritiro temporaneo degli oggetti non funzionali all'attività didattica<br><br>Nota disciplinare sul registro di classe</td><td>Queste sanzioni non sono convertibili, se non con la frequenza di attività didattiche, oltre l'orario scolastico, in accordo con la famiglia.<br>Le infrazioni possono inoltre essere sanate attraverso un comporta-mento corretto continuativo che lasci intendere il cambiamento avvenuto negli atteggiamenti e comporta-menti dello studente.</td></tr>
<tr><td>Infrazioni degli articoli<br><br>13, 15, 16 e 17</td><td>Violazione ripetuta del divieto di fumo<br><br>Danni agli oggetti altrui o della scuola<br><br>Furto di oggetti<br><br>Mancato rispetto nei confronti delle persone<br><br>Falsificazione di un atto ufficiale (giustificazione)</td><td rowspan="2">Nota disciplinare sul registro di classe<br><br>Comunicazione scritta alla famiglia<br><br>Sospensione da 1 a 5 giorni<br><br>Sospensione da 6 a 15 giorni<br><br>Segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di reato<br><br>Sanzione gravissima (ex art 21/f)</td><td>Lavori utili alla comunità scolastica (scelta dall'elenco delle attività utili, predisposto dal personale della scuola. Ad esempio: pulizia edificio e cortile, lavori di segreteria, lavori in biblioteca, attività di sostegno allo studio di altri studenti)<br><br>Frequenza ad attività scolastiche aggiuntive.<br><br>Esclusione dalla partecipazione al viaggio di istruzione o altra attività al di fuori della scuola e obbligo di frequenza a scuola<br><br>Obbligo di confrontarsi su quanto accaduto con una persona esperta (lo psicologo della scuola o persona scelta dallo studente)<br><br>Incontri mirati tra colpevole e vittima dell’infrazione (con la presenza di una figura mediatrice) in modo da poter avere la possibilità di rimediare al danno commesso.</td></tr>
<tr><td>Infrazioni degli articoli<br><br>13 e 15</td><td>Furto di grave entità<br><br>Danni gravi alle cose<br><br>Violenza verbale o fisica contro le persone<br><br>Intolleranza, razzismo e atti di bullismo</td></tr>
</table>

**Art 25 –Risarcimento dei danni**
Allo studente che arreca danni alle cose sia della struttura scolastica che di proprietà di altre persone sarà richiesto di risarcire il danno provocato secondo il principio del ripristino della situazione di partenza.

**art 26 – Conversione delle sanzioni**
La conversione della sanzione può essere richiesta dallo studente all'organo sanzionatore.
Può non essere accordata in caso di infrazioni di particolare gravità oppure in caso di reiterazione plurima della stessa infrazione.

**Art. 27 – Condizioni soggettive**
Nella determinazione delle sanzioni da irrogare per la mancanza disciplinare, e nella commisurazione delle stesse, il soggetto sanzionatore deve prendere in considerazione:

- il comportamento tenuto dallo studente, considerando anche se la condotta sia stata dolosa o colposa, e ogni altra modalità dell'azione;
- la situazione personale dello studente;
- le circostanze attenuanti o aggravanti:

Costituiscono circostanza attenuanti: l'abituale comportamento corretto e la disponibilità al dialogo educativo espressa dallo studente;
Costituiscono circostanze aggravanti: il fatto di ripetere la stessa violazione, la pericolosità dell'infrazione ed il fatto di compierlo insieme ad altri studenti.

**Art 28 – Ricorsi**
Lo studente che abbia ricevuto una sanzione può impugnare la sanzione, presentando ricorso al Consiglio dell'Istituzione entro 5 giorni dalla ricevuta comunicazione.
Il ricorso scritto, indirizzato al Presidente del Consiglio dell'Istituzione, deve riportare le ragioni e le eventuali prove che motivino il ricorso.
Il Consiglio dell'Istituzione esaminerà il ricorso anche attraverso una commissione nominata al suo interno, determinando la cancellazione ovvero la conferma della sanzione.